



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/11 DEL 14.11.2013

Oggetto: Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, "Istituzione della consulta regionale della disabilità". Approvazione del regolamento di funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità.

Il Vicepresidente riferisce che con legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, recante "Istituzione della consulta regionale della disabilità", ai sensi della legge quadro nazionale 5 febbraio 1992, n. 104, sono stati disposti interventi tesi all'assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

In particolare, la predetta legge istituisce, rispettivamente agli artt. 2 e 6, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale della disabilità e la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità.

La Conferenza ha il compito di presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi e amministrativi o di programmazione e sull'indirizzo delle politiche sociali regionali; elegge, tra l'altro, tre rappresentanti delle associazioni regionali e tre rappresentanti di diverse e altre associazioni dei disabili nella Consulta regionale della disabilità.

La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Vicepresidente della Regione e opera attraverso un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si intende acquisito.

Il regolamento oltre a disciplinare il funzionamento dell'organismo deve prevedere le modalità di elezione dei rappresentanti di propria competenza presso la Consulta regionale della disabilità.

Il Vicepresidente ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/6 del 24.9.2008 è stata approvata la bozza di regolamento per il funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità e con la medesima deliberazione è stato disposto l'invio di tale regolamento alla competente Commissione consiliare, per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008.



Con la successiva deliberazione n. 75/2 del 19.12.2008 il regolamento è stato approvato in via definitiva.

Ricorda che, successivamente alla convocazione della Conferenza regionale ma prima che la stessa si tenesse, con l'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2011 n. 12 sono state apportate alcune modifiche al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008 che disciplina la composizione della consulta regionale della disabilità.

Nello specifico, sottolinea il Vicepresidente, sono state modificate le lettere b) e c) del comma 2 sopra richiamato, prevedendo, tra l'altro, che la consulta sia composta da:

b) "tre rappresentanti delle associazioni regionali con sedi operative in almeno 3 province della Sardegna o di altre associazioni presenti in almeno 5 province della Sardegna con soci aventi diritto di voto attivo e passivo, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6, scelti tra persone con disabilità o loro familiari";

c) "tre rappresentanti di diverse ed altre associazioni dei disabili, operanti a livello territoriale subregionale, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6, scelti tra le persone con disabilità o loro familiari; all'elezione non hanno diritto elettorale di voto passivo le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b)".

L'intervento normativo in questione ha determinato la necessità di procedere alla sostituzione dell'art. 16 del regolamento per il funzionamento della predetta Conferenza regionale con la nuova formulazione "Art. 16 - Non possono essere eletti quali rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera c) i rappresentanti delle associazioni e loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b)".

Il riferimento territoriale delle associazioni, "...3 province della Sardegna... e ...5 province della Sardegna...", di cui alla citata lettera b) deve intendersi riferito all'assetto territoriale della Sardegna previgente alla soppressione delle province Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, a seguito del referendum abrogativo e del relativo D.P.Reg. n. 73/2012.

Il Vicepresidente rileva infatti che, sebbene sia ancora in itinere il processo di riordino delle province, che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento delle associazioni di cui alla lettera b), considerata la particolare rilevanza strategica della Consulta regionale della disabilità per la partecipazione permanente delle istituzioni operanti in materia, sia opportuno modificare il regolamento per il funzionamento della Conferenza al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti della Conferenza in seno alla Consulta.

Tanto premesso, il Vicepresidente sottopone all'attenzione della Giunta la proposta di modifica del regolamento approvato.



La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Vicepresidente e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare la seguente nuova formulazione dell'art. 16 del regolamento per il funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità "Art. 16 Non possono essere eletti quali rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera c) i rappresentanti delle associazioni e loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b)", in sostituzione dell'art. 16 approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 51/6 del 24.9.2008 e n. 75/2 del 19.12.2008, che viene integralmente allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il riferimento territoriale delle associazioni, "... 3 province della Sardegna... e ...5 province della Sardegna...", di cui alla citata lettera b) deve intendersi riferito all'assetto territoriale della Sardegna previgente alla soppressione delle province Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, a seguito del referendum abrogativo e del relativo D.P.Reg. n. 73/2012.

Il regolamento è inviato alla competente Commissione consiliare, per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Simona De Francisci